

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 238 Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli [8](#), [9](#), [10](#), [11](#) e [16](#) del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli [51](#) comma 3-bis e [328](#) comma 1-bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.
3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.